

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRIMALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1963

Modifica dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, relativo alle norme per la bonifica integrale

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale, al capo II tratta « della spesa delle opere e della sua ripartizione ».

L'articolo 7 fissa la percentuale di ripartizione della spesa tra Stato e proprietà consorziata secondo alcuni criteri di differenziazione e precisamente pone:

1) *a totale carico dello Stato:*

le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua; di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agrafia delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque, e per le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica dei comprensori ricadenti nella maggior parte della Venezia Giulia, nella Maremma toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole;

2) *a carico dello Stato il 75 per cento della spesa:*

per tutte le opere indicate dalle lettere *b), c), d), e), f), g), ed h)*, dell'articolo 2, che si eseguono nell'Italia settentrionale e centrale esclusa la Venezia Giulia, la Maremma toscana e il Lazio;

3) *a carico dello Stato l'87,50 per cento:*

per le opere ricadenti nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana, nel Lazio e nelle altre regioni italiane;

4) *a carico dello Stato il 92 per cento:*

nei comprensori di 1^a categoria.

Tutte le opere indicate all'articolo 2, con la sola esclusione di quella di cui alla lettera *h)*, hanno un'importanza così ampia da superare i limiti dell'interesse della proprietà consorziata e il beneficio diretto che questa può conseguire, per assumere il carattere della pubblica utilità.

La Cassa per il Mezzogiorno, certamente ispirandosi a codesti principi, si è assunta,

nelle zone di suo intervento, l'onere totale del costo delle opere eseguite. Secondo i noti criteri adottati dalla Cassa per la scelta delle « zone di intervento » si è avuto che le zone più favorite e più pronte allo sviluppo, sono state sollevate dal carico di contribuenza, mentre quelle più povere lo hanno subito nella misura che teoricamente, quando lo Stato interviene nell'87,50 per cento, è del 12,5 per cento del costo delle opere ma che in realtà è di oltre il 21 per cento, se si tiene conto degli interessi del 7,5 per cento che i consorzi devono pagare alle Banche per i mutui (almeno quindicinali) che contraggono per far fronte al pagamento delle spese di esecuzione delle opere stesse.

In sede di discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da tutti i settori sia pure con fini diversi, è stata riconosciuta la onerosità di tali contribuzioni, senza peraltro pervenire a formulazioni di richieste specifiche, salva quella avanzata dal sottoscritto con la quale proponeva che lo Stato assumesse l'intero onere della spesa.

Nella formulazione del presente disegno di legge, ho ritenuto, considerate le attuali gravose condizioni del bilancio dello Stato, che si possa procedere solo ad una congrua riduzione della quota posta a carico della proprietà fissandola con criterio di uniformità nella misura del 4 per cento.

Per i motivi su esposti confido nella approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono abrogati e sostituiti come segue:

« La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato per il 96 per cento ».